



Il Medico Competente e la Valutazione dei Rischi e delle misure di prevenzione

V.D.R.

Aggiornamento Normativo

Riunione Annuale Sicurezza

Sorveglianza Sanitaria

Sopralluogo

S.P.P.



03/06/2009

Dott. Dino Rina
Medico Competente...



Dal D.Lvo 626/94 al D.Lvo 81/08

Il T.U. definisce il "medico competente": medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui **all'articolo 38, che collabora**, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, **con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi** ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto

Ribadisce al c.2 dell'Articolo 28: Oggetto della valutazione dei rischi

Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

...e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e

del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

ed al c.1 dell'Articolo 29: Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi:

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'art...., in collaborazione con il RSPP e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

03/06/2009





Articolo 18

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria *nei casi previsti dal presente decreto legislativo*.
- 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione **ed al medico competente informazioni** in merito a:
 - a) **la natura dei rischi;**
 - b) **l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;**
 - c) **la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;**
 - d) i dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali;
 - e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

03/06/2009



Articolo 19: *Obblighi del preposto*

- 1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - a)
 - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

MANCA:

- h) ***Non ostacolare sorveglianza sanitaria e sopralluogo***

03/06/2009





Articolo 22

Obblighi dei progettisti

(rif.: art. 6 d.lgs. n. 626/1994)

- Consultazione del MC e dell'RSPP in fase di progetto

03/06/2009



Articolo 25

Obblighi del medico competente

(rif.: art. 17 d.lgs. n. 626/1994; art. 14 direttiva 89/391/CEE)

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;


03/06/2009





Prima...

Documento Valutazione dei Rischi



RSPP

03/06/2009

...Oggi

Documento Valutazione dei Rischi



S.P.P.

ASPP




Articolo 25

Obblighi del medico competente

(rif.: art. 17 d.lgs. n. 626/1994; art. 14 direttiva 89/391/CEE)

c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera *f)*, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196 e con salvaguardia del segreto professionale;

03/06/2009





Articolo 25

Obblighi del medico competente

(rif.: art. 17 d.lgs. n. 626/1994; art. 14 direttiva 89/391/CEE)

- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;

03/06/2009



Articolo 25

Obblighi del medico competente

(rif.: art. 17 d.lgs. n. 626/1994; art. 14 direttiva 89/391/CEE)


- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria

03/06/2009





Sorveglianza Sanitaria



NO

**Funzionale
alla Sola
IDONEITA'**

SI

Legata a...

- V.D.R.
- Sopralluoghi
- Riunione Annuale Sicurezza
- schede di Sicurezza
- Protocollo Sanitario...

03/06/2009





Articolo 25

Obblighi del medico competente

(rif.: art. 17 d.lgs. n. 626/1994; art. 14 direttiva 89/391/CEE)

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) **visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;**

03/06/2009





Articolo 25

Obblighi del medico competente

(rif.: art. 17 d.lgs. n. 626/1994; art. 14 direttiva 89/391/CEE)

- m) **partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;**

- n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

03/06/2009



Articolo 20

Obblighi dei lavoratori

- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente
- **Manca: “segnalare immediatamente al MC disturbi o patologie di sospetta genesi lavorativa” pur essendo prevista alla lettera c) del punto 2 dell'art 41: visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica**

03/06/2009





Articolo 35

Riunione periodica

(rif.: art. 11 d.lgs. n. 626/1994)

- 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro **sottopone all'esame** dei partecipanti:
 - a) il documento di valutazione dei rischi;
 - b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e **della sorveglianza sanitaria**;
 - c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
 - d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

- 3. Nel corso della riunione **possono** essere individuati:
 - a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
 - b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

03/06/2009



03/06/2009





Sezione V

Sorveglianza Sanitaria

Articolo 38

Titoli e requisiti del medico competente

- Per fare il mc non si tien conto dello svolgimento vedi....

03/06/2009



Articolo 39

Svolgimento dell'attività di medico competente

1. L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
 - a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, ivi comprese quelle costituite su iniziativa delle organizzazioni datoriali, convenzionata con l'imprenditore;
 - b) libero professionista;
 - c) dipendente del datore di lavoro.

03/06/2009





Articolo 39

Svolgimento dell'attività di medico competente

3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.
5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresе nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzі la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

03/06/2009



Articolo 41

Sorveglianza sanitaria

(rif.: art. 16 d.lgs. n. 626/1994; art. 14 direttiva 89/391/CEE)

- FASE PREASSUNTIVA WAOH!!!!!!

03/06/2009





Articolo 41

Sorveglianza sanitaria

(rif.: art. 16 d.lgs. n. 626/1994; art. 14 direttiva 89/391/CEE)

- 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
- 5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 54

03/06/2009



Articolo 41

Sorveglianza sanitaria

(rif.: art. 16 d.lgs. n. 626/1994; art. 14 direttiva 89/391/CEE)

- Discorsino su tempi e allegati

03/06/2009





Sezione VI Gestione delle emergenze

Articolo 43

Disposizioni generali

(rif.: art. 12 d.lgs. n. 626/1994)

- Il DDL non deve tener conto dell' idoneità specifica
- **3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione**

03/06/2009



Articolo 45 *Primo soccorso*

(rif.: art. 15 d.lgs. n. 626/1994; art. 8 direttiva 89/391/CEE)

- 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati

03/06/2009



Fine

03/06/2009

